

Pubblicato il 20/07/2018

N. 00589/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00316/2018 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 316 del 2018, proposto da:

Co.Ar.Co. – Consorzi Artigiani Costruttori Società Consortile A R.L., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Caterina Sturda', Luisa Carpentieri, con domicilio eletto presso lo studio Gloria Rizzo in Bologna, via Santo Stefano n.25;

contro

Comune di Calderara di Reno, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Michela Fusco, con domicilio eletto presso il suo studio in Giustizia, Pec Registri;

nei confronti

Unistudio – Studio Tecnici Associati non costituito in giudizio;

per

l'impugnazione del silenzio serbato dal Comune di Calderara di Reno a seguito della richiesta di accesso alla documentazione amministrativa presentata in data 2.12.2018 dal COARCO tendente ad ottenere la copia del progetto esecutivo aggiornato dei lavori di riqualificazione urbana Garibaldi 2,

blocco 3, nonché copia della pratica presentata al genio civile per i lavori sopra descritti;
e per l'accertamento del diritto del ricorrente a ottenere la copia del progetto esecutivo aggiornato dei lavori di riqualificazione urbana; e la condanna della PA all'esibizione dei predetti atti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Calderara di Reno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 luglio 2018 la dott.ssa Maria Ada Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe è stato impugnato il silenzio serbato dal Comune di Calderara di Reno a seguito della richiesta di accesso alla documentazione amministrativa presentata in data 2.12.2018 dal COARCO tendente ad ottenere la copia del progetto esecutivo aggiornato dei lavori di riqualificazione urbana Garibaldi 2, blocco 3, nonché copia della pratica presentata al genio civile per i lavori sopra descritti.

E' stato altresì l'accertamento del diritto della ricorrente a ottenere la copia del progetto esecutivo aggiornato dei lavori di riqualificazione urbana e la condanna della PA all'esibizione dei predetti atti.

Esponde in ricorso l'interessata che – con due distinte PEC del 2 e 12.3.2018 - richiedeva al Comune l'esibizione del progetto esecutivo citato in precedenza ma non perveniva alcun riscontro.

Propone il seguente motivo di ricorso : Violazione e/o falsa applicazione art. 22 e seguenti L. 241/90 anche in combinato disposto con art 53 DLGS 50/2016 e smi e art. 5 DLGS 33/2013.

In data 4.7.2018 si costituisce in replica la controparte.

Eccepisce quanto segue :

- a). inammissibilità del ricorso per mancata redazione in formato di documento informativo digitalmente e mancata notifica al Comune di copia analogica di atto in originale informativo; e per nullità della procura alle liti priva di data;
- b). inammissibilità in quanto la richiesta di accesso è generica e scarsamente comprensibile e la pratica del genio civile non viene individuata nei suoi estremi e finalità;
- c). inammissibilità in quanto non sono indicate le ragioni per le quali viene richiesta l'ostensione della pratica;
- d). in ultimo, la ricorrente <non> ha provveduto a impugnare altri atti lesivi per lei (cfr., delibere di riaffidamento dei lavori di completamento di cui alla delibera 37/2016).

Il Collegio aderisce alle eccezioni prospettate in replica.

Il ricorso è inammissibile in relazione a tutti i profili evidenziati.

Rilevato preliminarmente che, ai sensi dell'art. 13, comma 1 ter, delle norme di attuazione del cod. proc. amm., “salvi i casi in cui è diversamente disposto, tutti gli adempimenti previsti dal codice e dalle norme di attuazione inerenti ai ricorsi depositati in primo o secondo grado dal 1° gennaio 2017 sono eseguiti con modalità telematiche, secondo quanto disciplinato nel decreto di cui al comma 1”;

Rilevato sempre in via preliminare che, ai sensi dell'art. 9, comma 1, D.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40 (Regolamento recante le regole tecnico-operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico), “salvo diversa espressa previsione, il ricorso introduttivo, le memorie, il ricorso incidentale, i motivi aggiunti e qualsiasi altro atto del processo, anche proveniente dagli ausiliari del giudice, sono redatti in formato di documento informatico sottoscritto con firma digitale conforme ai requisiti di cui all'articolo 24 del CAD”;

Rilevato altresì che, ai sensi dell'art. 8, commi 1 e 2, D.P.C.M. cit., “la procura alle liti è autenticata dal difensore, nei casi in cui è il medesimo a provvedervi,

mediante apposizione della firma digitale” e “nei casi in cui la procura è conferita su supporto cartaceo, il difensore procede al deposito telematico della copia per immagine su supporto informatico, compiendo l'asseverazione prevista dall'articolo 22, comma 2, del CAD con l'inserimento della relativa dichiarazione nel medesimo o in un distinto documento sottoscritto con firma digitale”;

Evidenziato, con specifico riferimento al ricorso in esame, che **sussiste (come eccepito dalla controparte) :**

- a). mancanza della redazione del ricorso in forma informatica digitale;
- b). mancanza di notifica della copia analogica del ricorso al Comune;
- c). mancanza di procura alle liti datata.

In conclusione, il ricorso è irricevibile.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando :

Dichiara irricevibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida a favore della parte costituita nella misura di € 2000,00 oltre accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 19 luglio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Giancarlo Mozzarelli, Presidente

Maria Ada Russo, Consigliere, Estensore

Jessica Bonetto, Primo Referendario

L'ESTENSORE
Maria Ada Russo

IL PRESIDENTE
Giancarlo Mozzarelli

IL SEGRETARIO